

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N. 59 DEL 20 DIC 2004



COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baldo dr. Fabrizio

CAPO I° GENERALITÀ

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio Comunale regolamentando in particolare le attività e le azioni di natura rurale.

Lo scopo del presente Regolamento è la gestione e la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, saranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, vigenti in materia.

ART. 2 - Gli strumenti operativi

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali vigenti.

Il Servizio di Polizia Rurale è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Municipale e della Consulenza, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A.V. Provinciale, della A.S.L. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, del Consorzio di Bonifica competente, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Particolarmente significativo appare il ruolo del Ministero per le Politiche Agricole che ha recentemente approvato il Codice di Buona Pratica Agricola recependo la Direttiva CEE n. 676 del 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole (Vedasi allegato IV).

Per violazioni ricadenti in procedure penali, il Sindaco, dovrà attivare tutte le procedure secondo le norme vigenti.

Al Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, spetta la facoltà di emettere ordinanze finalizzate alla tutela della sanità, del rispetto e della sicurezza dei cittadini.

CAPO II° LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante

Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

- a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
- il cancro colorato del platano,
 - la processionaria del pino;
 - *flavescenza dorata della vite (Scaphoideus titanus)*;
- b) lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
- il bruco americano,
 - il cancro del cipresso,
 - la grafiosi dell'olmo.

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate e non appartenere a organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

b) Trattamenti fito-sanitari

L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, *fitofarmaci* in genere) con indicato nella confezione il pericolo di morte o tossico nocivi (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

CAPO III° COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali e annessi rustici in Zona Agricola, è necessario il permesso di costruzione rilasciato dal Responsabile del Servizio, in conformità alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

ART. 6 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

- a) Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la

proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.

- b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di una vasca Imhoff prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, altri sistemi ammessi dalla normativa vigente (vedasi regolamento di fognatura comunale vigente). E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò é possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.
- c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda *e/o privato* dovrà provvedere al loro smaltimento in idonei contenitori oppure deve prevedere l'accumulo in apposito contenitore, in attesa di consegna o di prelievo da parte delle strutture preposte.
- d) E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nella acque superficiali o sotterranee.
- e) Relativamente all'igiene negli allevamenti e alla gestione dei liquami prodotti, si rimanda al Capo VI.

Regole di igiene in tutti gli insediamenti di civile abitazione

- f) Gli insediamenti di civile abitazione possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti;
- g) L'utilizzo di composters è ammesso purchè si evitino la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti;
- h) Le distanze dei composters rispetto a strade e case confinanti deve essere di almeno 2 metri;
- i) È fatto obbligo a chiunque di attuare la raccolta di rifiuti solidi urbani in forma differenziata.

CAPO IV°

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE E USI DELLE RISORSE IDRICHE

ART. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Nei fabbricati rurali, muniti di pluviali, lo smaltimento dell'acqua piovana, deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Per superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ART. 8 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali e le loro pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

A scopo esplicativo si allegano, in sintesi, gli obblighi a carico dei proprietari previsti dalla vigente norma di Legge dettata dal Regolamento sulle Bonifiche e contenuto nel R.D. 8 maggio 1904 n. 386.

ART. 9 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine almeno uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 10 - Tombinature

Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate.

Possono essere concesse per l'accesso ai fondi per un numero massimo di n. 2 (due) in funzione all'estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di ml. 8,00 complessivi.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinatura di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) mt. di condotta.

Le tombinature, possono essere effettuate solo previo atto autorizzativi per il cui rilascio dovrà essere richiesto e ottenuto parere del Consorzio di Bonifica competente.

Il diametro della tombinatura sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Consorzio di Bonifica competente in funzione della portata massima riscontrabile e comunque mai inferiore a 60 centimetri di diametro come sezione libera all'acqua.

In ogni caso a monte e a valle della nuova tombinatura dovranno essere costruiti i relativi pozzetti di ispezione e decantazione in c.a. per il contenimento del materiale di riporto evitando, in tal modo, l'ostruzione della tombinatura.

La tombinatura per l'accesso all'abitazione deve essere unica secondo quanto previsto dal regolamento edilizio.

ART. 11 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di produzione di forza motrice devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente nel caso di fossi consortili.

In tutti gli altri casi i prelievi di acqua devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche

La terebrazione (scavo) di pozzi é concessa, previa richiesta, dal Genio Civile.

ART. 12 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di adacquamento non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

L'uso delle acque superficiali a scopo irriguo è diretto dal competente Consorzio di Bonifica per le acque provenienti dalla rete in loro gestione, per le acque provenienti da fossi privati si deve sempre garantire un deflusso minimo in grado di garantire, a valle dello sbarramento, le condizioni minime per la sopravvivenza della fauna acquatica.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade come definite dal Codice della strada.

CAPO V°

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 13 - Distanze per alberi e siepi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche sono stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

Le distanze non devono essere minori di 3 metri per le piante ad alto fusto, 1,5 metri per le piante di medio fusto e 50 cm per le siepi.

ART. 14 - Rami protesi e radici

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica, l'illuminazione pubblica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie e foglie di fondi privati, minaccino o vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale (L. 431/85).

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, minaccino o dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

In mancanza di altra regolamentazione si rimanda al Regolamento comunale per la difesa e l'assetto idraulico del territorio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/1998.

CAPO VI°

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 15 - Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'Art. 5, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni odorigene moleste,
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni, mettendo in atto anche azioni di prevenzione.

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e/o vasche di stoccaggio dei liquami.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della Normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito.

I silos a trincea o a platea per il contenimento del mais ceroso, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche e igienico sanitarie delle concimaie.

ART. 16 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospetto di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari della A.S.L..

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

ART. 17 - Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina.

Si fa riferimento in particolare a:

- tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
- rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri;
- i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini, devono essere tenuti a guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando l'animale sia di taglia grande. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi che possano creare disagi a persone terze, e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per ogni altra disposizione si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana vigente.

CAPO VII° ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 18 - Pascolo degli animali

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione sindacale.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 19 – Transumanza

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione sindacale;
- se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
- evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;
- essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
- divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi .

ART. 20 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VIII°

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ART. 21 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

a) Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi

verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. I tappeti erbosi non potranno superare l'altezza di 40 cm e le siepi l'altezza di 250 cm e rientrare sempre nell'area di proprietà.

Nel caso di inadempienza il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il/i proprietari di effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

b) Bruciatura di stoppie, erbe e legname derivato da potature

In zona agricola è vietato bruciare stoppie, erbe e simili. Per l'eventuale bruciatura di legname derivato da potature di alberature (viti e simili), si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose; in particolare si dovrà operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria ed i fumi non dovranno investire le abitazioni. Le fiamme dovranno essere sempre sotto stretta sorveglianza finché sono attive.

Il legname derivato da potature dovrà provenire esclusivamente da alberature della propria azienda.

Queste operazioni sono vietate in zona extra agricola.

Queste operazioni sono escluse dal 1° giugno al 30 ottobre.

c) Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

d) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da Ditte specializzate o personale abilitato che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentita solo all'interno di proprietà recintate e non accessibile a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

e) Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alla banchine di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

La distanza minima dal ciglio stradale, quando non esista una scolina di perimetrazione, deve essere di cm 200.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali o interpoderali, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli.

La distanza minima delle arature dai cigli, qualora non già prevista da Norme vigenti, è di cm. 100.

f) Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

g) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e/o fanghi di depurazione dovranno attenersi alle Normative vigenti, relativamente ai quantitativi da utilizzare come previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici (da presentare alla Amministrazione Provinciale),
2. È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati,
3. È fatto divieto di spargimento oltre il limite delle aree di rispetto definite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque,
4. Nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento,
5. La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti,
6. Prevedendo l'interrimento nel rispetto della normativa vigente.

h) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.)

sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

i) Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, vinacce ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti scavi ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie previa autorizzazione sindacale.

Si ricorda che per sistemazioni agrarie si deve intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, mentre per miglioramento fondiario si intende i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta che può essere utilizzato a fini industriali, opere stradali ecc. nella misura non superiore al limite di 5.000 metri cubi per ettaro.

E' da considerarsi attività di cava, regolamentata dalla Legge Regionale n. 44/82, tutto quello che non è ricompreso nel comma precedente.

In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

Per tutte le operazioni sopra indicate vige l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal "Piano di classificazione acustica del territorio comunale".

j) Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta funzione del territorio. In base a tali principi non è possibile lasciare i terreni in completo abbandono, che possono determinare la proliferazione di malerbe, il propagarsi di animali molesti e deturpare il paesaggio agrario circostante.

k) Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- Il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale,
- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

l) Aree parco ad uso pubblico

Nelle aree a parco con destinazione di uso pubblico sono vietati:

1. il transito con motocicli con motore acceso;
2. l'imbrattamento con deiezioni animali di qualsiasi tipo;
3. accendere fuochi;

4. abbandonare rifiuti;
5. danneggiare alberi e fiori;
6. molestare gli animali;
7. rumori inutili.

Valgono le altre limitazioni previste da altri regolamenti o ordinanze sindacali.

CAPO IX° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22 – Allegati

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

- Allegato 1 - Procedure Amministrative e Sanzioni

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti elaborati:

- Note esplicative al Regolamento
- Sintesi di normative specifiche

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO I

**PROCEDURE AMMINISTRATIVE
E SANZIONI**

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1 – Accertamento delle violazioni

Le violazioni al Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2 – Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio delegato, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

3 – Inadempienze

Il mancato rispetto della Ordinanza entro i termini prescritti, determina la possibilità di un intervento diretto della Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di Ditte specializzate i cui costi saranno a carico dell'inadempiente con cartella esattoriale.

CAPO II°

Relativamente **all'Art. 3 – Difesa contro i parassiti delle piante**, l'Amministrazione Comunale, dopo aver accertato la presenza dei parassiti, emetterà Ordinanza di lotta indicandone anche le modalità operative.

Per gli inadempienti ed i ritardatari, ed in mancanza di interventi di Organismi superiori (Provincia, Ispettorato per l'Agricoltura, ecc.) la sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta potranno essere eseguite dall'Amministrazione, con spese a carico degli inadempienti.

Relativamente **all'Art. 4 punto a) – Vendita di piante e sementi**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, accertata la mancanza di certificazione, obbliga l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita.

La violazione al presente articolo è soggetta ad una sanzione da € 103,29 a € 258,23; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente **all'Art. 4 punto b) – Trattamenti**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, rilevata la mancanza di patentino dell'operatore, dovrà trasmettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

CAPO III°

Relativamente **all'Art. 5 – Aspetti urbanistici**, per abusi edilizi accertati, la istruttoria verrà condotta dall'Ufficio Tecnico Comunale che:

a) per abuso commesso in aree ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale (L.N. 1497/39 e L.N. 431/85) può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio:

* la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso;

* la stima dei danni ambientali arrecati.

b) Per abuso commesso in aree non ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale, si può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio, la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso.

Le Sanzioni amministrative o penali per casi ricadenti nel presente Articolo, sono quelle previste dalle Normative vigenti.

Relativamente all'Art. 6 – **Igiene negli insediamenti rurali**, accertata la violazione, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminare, con opere o azioni di miglioramento della gestione, le cause di origine del danno.

Si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare.

Se non si riscontrano danni ambientali, la violazione viene comminata in sanzione amministrativa variabile da € 103,29 a € 500,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore in ottemperanza al Decreto Legislativo 267/2000.

Ove possibile, e nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause di danno, addebitando successivamente i costi dell'intervento all'intestatario.

CAPO IV°

Relativamente all'Art. 7 – **Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**, valgono le procedure sanzionatorie indicate per l'Art. 6.

Relativamente all'Art. 8 – **Il libero deflusso delle acque**, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica, trasmettendo agli stessi gli atti di accertamento.

Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione delle cause del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.

Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Per questa violazione verrà applicata una Sanzione amministrativa variabile da € 103,29 a € 309,00; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 9 – **Distanze per fossi e canali**, premesso che generalmente si tratta di rapporti conflittuali tra privati, il contenzioso deve essere risolto dal Giudice di Pace o dal Giudice Ordinario.

L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche; nel qual caso si ricade nella procedura sanzionatoria prevista per l'Art. 8.

Relativamente all'Art. 10 – **Tombinature**, valgono le procedure sanzionatorie previste per l'Art. 5 e l'Art. 8.

Relativamente all'Art. 11 – **Prelievo di acque correnti e da pozzi**, il Comune, qualora abbia accertato la violazione, dovrà informare gli Organismi di competenza il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile.

Relativamente all'Art. 12 – **Irrigazione**, le violazioni di competenza del Servizio di Polizia Rurale vengono sanzionate per un importo da € 51,65 a € 154,94; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

CAPO V°

Relativamente all'Art. 13 – **Distanze per alberi e siepi**, la violazione accertata avvia le seguenti procedure: -

1. verificare se la violazione interessa altri Organismi e, in caso affermativo, trasmetterne gli atti;
2. una eventuale Ordinanza di ripristino delle distanze;
3. una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Per l'Art. 14 – **Rami protesi e radici**, valgono le stesse procedure sanzionatorie previste per l'Art. 13.

CAPO VI°

Relativamente all'Art. 15 – **Stalle**, l'accertamento di violazione comporta:

- la verifica urbanistica con la procedura indicata per l'Art. 5;
- la valutazione di tollerabilità per odori e proliferazione di insetti molesti. Per la valutazione della tollerabilità si adotta possibilmente il principio dell'apprezzamento

discrezionale, senza ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale, I^a Sezione);

- eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno;
- una Sanzione Amministrativa da € 103,29 a € 309,87; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 16 – **Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, l'accertamento della presenza della malattia da parte della Polizia Giudiziaria e/o Veterinaria comporta l'immediata comunicazione alla Autorità Sanitaria che gestirà il caso.

Relativamente all'Art. 17 – **Detenzione di animali ad uso amatoriale**, la violazione di uno degli adempimenti citati nell'Articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione della cause oggetto di violazione.

L'inadempienza della ordinanza prevede una sanzione Amministrativa da € 51,65 a € 258,23; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

E' previsto, nel caso di ulteriore inadempienza, l'intervento della Autorità Sanitaria e l'allontanamento temporaneo degli animali con spese a carico del proprietario.

CAPO VII°

Relativamente all'Art. 18 – **Pascolo degli animali**, la violazione per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da € 25,82 a € 258,23; oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 19 – **Transumanza**, il mancato rispetto di una delle norme indicate comporta una Sanzione Amministrativa da € 25,82 a € 258,23 oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 20 – **Esercizio di caccia e pesca**, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali.

CAPO VIII°

Relativamente all'Art. 21 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano, dopo aver accertata la violazione, la Polizia Municipale o altro organo accertatore provvederà:

- per violazioni che ricadono in procedure penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e alla emissione di Ordinanza, se ancora operativamente possibile, il risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;

A comminare al trasgressore una sanzione articolata nel modo seguente:

- punto a)** sanzione amministrativa variabile da € 51,65 a € 206,58
- punto b)** sanzione amministrativa variabile da € 51,65 a € 154,94
- punto c)** sanzione amministrativa variabile da € 51,65 a € 206,58
- punto d)** sanzione amministrativa variabile da € 51,65 a € 154,94
- punto e)** sanzione amministrativa variabile da € 103,29 a € 309,87
- punto f)** sanzione amministrativa variabile da € 51,65 a € 206,58
- punto g)** sanzione amministrativa variabile da € 154,94 a € 500,00
- punto h)** sanzione amministrativa variabile da € 51,65 a € 154,94
- punto i)** la sanzione sarà determinata dalla Normativa Vigente
- punto j)** sanzione amministrativa variabile da € 103,2965 a € 206,58
- punto k)** sanzione amministrativa variabile da € 103,29 a € 309,87

Per tutti i punti elencati la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

INDICE

CAPO I° - GENERALITÀ

ART. 1 – Ambiti di applicazione

pag. 2

ART. 2 – Gli strumenti operativi

pag. 2

CAPO II° - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 – Difesa contro i parassiti delle piante

pag. 2

ART. 4 – Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

pag. 3

CAPO III° - COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 – Aspetti urbanistici

pag. 3

ART. 6 – Igiene negli insediamenti rurali

pag. 3

CAPO IV° - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 7 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali
e da aree contermini

pag. 4

ART. 8 – Il libero deflusso delle acque

pag. 5

ART. 9 – Distanze per fossi e canali

pag. 6

ART. 10 – Tombinature

pag. 6

ART. 11 – Prelievo da acque correnti e da pozzi

pag. 6

ART. 12 – Irrigazione

pag. 7

CAPO V° - ALBERI – RADICI E RAMI PROTESI

ART. 13 – Distanze per alberi e siepi

pag. 7

ART. 14 – Rami protesi e radici

pag. 7

CAPO VI° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 15 – Stalle

pag. 8

ART. 16 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

pag. 9

ART. 17 – Detenzione di animali ad uso amatoriale pag. 9

CAPO VII° - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 18 – Pascolo degli animali

pag. 10

ART. 19 – Transumanza

pag. 10

ART. 20 – Esercizio di caccia e pesca pag. 10

**CAPO VIII° - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA
TRANQUILLITÀ ALTRUI**

ART. 21 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e
aree verdi in centro urbano

pag. 11

CAPO IX° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22 – Allegati

pag. 14

ALLEGATO I°

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

ALLEGATO II°

NOTE ESPLICATIVE

ALLEGATO III°

SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE

1) Regio Decreto n. 386 del 8 maggio 1904

2) Decreto Legislativo n. 22/1997 (Decreto Ronchi)

ALLEGATO IV°

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE ALLEGATO D

Dgr 26 giugno 1992 n. 3733

ALLEGATO V°

DECRETO MINISTERIALE 19/04/1999

Codice di buona pratica agricola

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

NOTE ESPLICATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

INTRODUZIONE

Il Regolamento di Polizia Rurale è un atto amministrativo e giuridico necessario alla Comunità che deve adempiere alle seguenti finalità:

- a) far conoscere ai cittadini le normali regole di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale;
- b) educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale e della vita sociale nelle campagne;
- c) fornire agli Organi Accertatori uno strumento chiaro, efficace e ben definito, con il quale operare.

CAPO I°

L'Art. 1 - Ambiti di applicazione, riporta gli Ambiti di applicazione che comprendono:

- tutto il territorio comunale individuato nel Piano Regolatore Generale Comunale come Zone Territoriali Omogenee Agricole (Z.T.O. E);
- le attività e le azioni di natura rurale che avvengono nelle Zone Territoriali di tipo A – B – C – D ed F, cioè extragricole.

(A titolo esemplificativo in zona extragricola vengono disciplinate la lotta contro le malattie delle piante, la detenzione di animali ad uso amatoriale, l'esercizio della pesca, ecc.).

L'Art. 2 - Gli strumenti operativi, specifica che il Regolamento è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione della Polizia Municipale per azioni di prevenzione, di accertamento delle violazioni, della istruttoria preliminare, della applicazione di eventuali Ordinanze Sindacali, o del Responsabile del Servizio delegato, della determinazione delle Sanzioni.

La Polizia Municipale o altro organo accertatore, durante le fasi di accertamento della istruttoria preliminare può avvalersi, per ambiti di competenza, della collaborazione delle seguenti Istituzioni:

- A.R.P.A. Provinciale (Azienda Regionale di Prevenzione Ambientale),
- A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari,
- Amministrazione Provinciale,
- Consorzio di Bonifica competente,
- Azienda predisposta alla gestione dell'Acquedotto e della Fognatura,
- Corpo Forestale dello Stato e Servizi Forestali Regionali,
- Genio Civile
- Ufficio Tecnico Comunale.

Si precisa che, nel caso di inosservanza di una Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale può provvedere, con personale proprio o con personale qualificato, all'esecuzione di lavori, opere o quant'altro si renda necessario, addebitando le spese sostenute.

CAPO II°

L'Art. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante, stabilisce che la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante deve essere effettuata sia dall'Amministrazione Comunale per il verde pubblico, sia dai privati.

Esso prevede:

a) una lotta obbligatoria, secondo le leggi vigenti, contro:

- la processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*) prevista dal D.M. 20/05/1926;
- il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*), prevista dal D.L. n° 412 del 03/09/1997 e dalla D.g.r. n° 291 del 26/01/1988.

b) L'incentivazione alla lotta contro nuovi parassiti delle piante, per i quali non è ancora prevista una lotta obbligatoria; in particolare:

- lotta contro il Bruco Americano (*Hyphantria cunea*);
- lotta contro il cancro del cipresso (*Seiridium cardinale*)
- lotta contro la grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi*).

Per individuare la causa del danno, le modalità di intervento, la predisposizione di un piano di lotta, l'emanazione di una Ordinanza Sindacale ad hoc, è opportuno che l'Amministrazione Comunale si avvalga della collaborazione dell'Osservatorio Fitopatologico Regionale, dei Servizi Forestali Regionali, dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o di liberi professionisti.

Gli stessi Organismi potranno offrire consulenza e collaborazione, in attesa che l'Amministrazione adotti un Regolamento del Verde anche sui seguenti aspetti:

- protezione degli alberi pubblici di particolare interesse e/o dimensioni;
- direttive per la protezione del verde comunale in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico;
- norme per l'applicazione di spazi verdi comunali a scopo di manifestazioni;
- potatura di alberi e siepi fiancheggianti i luoghi pubblici.

Relativamente all'**Art. 4 punto b) - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante (Trattamenti)**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore dovrà riscontrare se l'operatore sia munito di patentino, ai sensi della D.g.r. 452 del 17/02/1998 «Nuove procedure per il rinnovo della autorizzazione all'acquisto e all'impiego di presidi sanitari» come previsto dal D.P.R. 1255 del 03/08/1968. I prodotti che necessitano di patentino riportano nella confezione il simbolo di pericolo di morte (Teschio) o tossicovivici (Croce di S. Andrea).

Il patentino è rilasciato dall'Ispettorato per l'Agricoltura e l'operare senza autorizzazione comporta la comunicazione della violazione alla Procura della Repubblica.

CAPO III°

La verifica del rispetto dell'**Art. 5 - Aspetti urbanistici** e dell'**Art. 6 - Igiene negli insediamenti rurali**, deve esaurirsi in una Istruttoria interna fra la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico

Comunale. Si presume infatti che tutti gli interventi di edificazione e ristrutturazione di fabbricati rurali e annessi rustici, effettuati in zone agricole negli ultimi vent'anni, siano dotati di concessione edilizia, abitabilità o agibilità.

Il possesso di tali requisiti consentono infatti:

- di verificare che il proprietario abbia edificato nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG relativamente alla volumetria, alle distanze, alla tipologia costruttiva, ecc.
- di verificare se il proprietario ha rispettato, in materia igienico-sanitaria, le prescrizioni della A.S.L. (Settore Igiene e Settore Veterinario), necessarie per acquisire la concessione della abitabilità e/o agibilità. Qualora l'accertamento di conformità non sia possibile con la documentazione presente in Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Relativamente all'Art. 6 punto c) - **Igiene negli insediamenti rurali**, si rimanda al Piano di raccolta periodica di rifiuti speciali. Nel caso di abbandono o scarico di rifiuti nelle acque si dovrà fare riferimento al comma 1., Art. 50 del D.L. 22/97 denominato Decreto Ronchi .

CAPO IV°

La verifica della conformità delle opere di smaltimento delle acque piovane effluenti da fabbricati rurali (Art. 7 - **Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**) può essere effettuata, tramite il progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico.

Per vecchi fabbricati, privi di documentazione di verifica, il Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico, può emettere ordinanza di interventi sui pluviali.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Per l'Art. 8 - **Il libero deflusso delle acque**, l'Art. 9 - **Distanze per fossi e canali** e l'Art. 12 - **Irrigazione**, l'Amministrazione Comunale, se chiamata da controversie fra confinanti, oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III° - Della Proprietà:
 - Capo "Delle Acque",
 - Capo "Delle Servitù in materia di acque",
 - Capo "Delle Servitù coattive".
- dalla L.R. n° 33 del 16/04/1985 «Norme per la Tutela dell'Ambiente» e successive modifiche e integrazioni;
- dal Regolamento dei Piani Generali di Bonifica e Tutela Territorio Rurale (PGBTTR).

Per violazioni relative all'Art. 9 - Distanze per fossi e canali, all'Art. 10 Tombature, all'Art. 11 Prelievo di acque correnti e da pozzi e all'Art. 12 - Irrigazione, accertate dalla Polizia Municipale, ma di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

CAPO V°

Per il Capo V° vale quanto indicato per il Capo IV°. Per l'Art. 13 - Distanze per alberi e siepi e l'Art. 14 - Rami protesi e radici, nei casi in cui l'Amministrazione è interessata a mediare controversie fra confinanti oppure è chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III – Della Proprietà:
Capo "Delle distanze per gli alberi";
- dal Regolamento dei P.G.B.T.T.R.;
- dal Codice della Strada.

Per violazioni accertate dalla Polizia Municipale o altro organo accertatore e di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

CAPO VI°

All'Art. 15 - Stalle, si afferma che l'emissione di rumori e odori molesti deve rispettare i normali livelli di tollerabilità. Per la valutazione della tollerabilità massima degli odori, si adotterà il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 07/08/1997 della Corte di Cassazione Penale, Prima Sezione).

La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste sia dalle Norme di Attuazione del P.R.G. Comunale, sia:

- dal D.g.r. 3733 del 26/06/92 – Piano Regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici".
- Dalla Circolare Giunta Regionale n° 20 del 18/05/1993 – Note esplicative all'Allegato D.

Le modalità di trattamento e di uso dei liquami e dei fanghi su suolo agricolo sono normate sia dalle sopracitate D.r.g. 3733/92 e Circolare G.R. 20/93, sia:

- dal D.g.r. n° 3782 del 03/08/1993 – Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici – Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione";
- dal D.L. n° 99 del 27/01/1992 «Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

- dalla D.g.r. n° 3247 del 06/06/95 "Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossico-nocivi in agricoltura".

Relativamente alle tecniche di spargimento, alle distanze di spargimento e ai periodi di spargimento si deve fare riferimento al presente regolamento ed alla buona pratica agricola.

Relativamente **all'Art. 16 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, i proprietari sono obbligati a denunciare alla Amministrazione Comunale e alla A.S.L. – Servizi Veterinari – le malattie infettive e diffusive comprese fra quelle indicate all'Art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 08/02/1954 e nella Circolare n° 55 del 05/06/54 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. – Servizi Veterinari.

Per lo smaltimento degli animali morti valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, con particolare riferimento al D.L. 14/12/1992.

CAPO VII°

Relativamente **all'Art. 18 - Pascolo degli animali e all'Art. 19 - Transumanza**, per l'esercizio del pascolo, anche se pratica poco diffusa, le principali regole da osservare riguardano:

- il divieto di pascolo su terreni altrui senza autorizzazione;
- il rispetto del Codice della Strada nell'attraversamento di strade con greggi e mandrie.

Per l'esercizio della pesca valgono le disposizioni previste dalla L.R. 28/04/1998 n° 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».



Per l'esercizio della caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n° 50 del 09/12/1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»;
- dalla L.N. 11/02/1992 n°157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996-2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n° 17.

CAPO VIII°


Per tutte le attività indicate all'Art. 21 - **Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore dovrà effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovracomunali (Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta ai punti B (bruciature di stoppie, erbe e simili), al punto C (Trattamenti); al punto D (uso di esche avvelenate); al punto F (spargimento di liquami); al punto K (atti vietati sulle strade), in quanto violazioni interessate da procedure penali.

DISTANZE LEGALI DEGLI ALBERI DAI CONFINI



m 3,00 m 1,50


VITI - SIEPI - ARBUSTI




SIEPI



SIEPI DI ROBINIA



LINEA DI CONFINE



Le distanze legali non si osservano se vi è un muro a confine. Le piante, però, non devono superare l'altezza del muro.

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE

REGIO DECRETO N. 386 del 8 MAGGIO 1904

Sintesi degli obblighi a carico dei proprietari contenuti nel Regio Decreto del 08/05/1904 n. 386.

1) SONO VIETATI:

- la coltivazione e lo smovimento del terreno a distanza minore di 2 metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- l'apertura di fossi e qualunque escavo a distanza minore di 2 metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- qualunque opera o atto che alteri lo stato, la forma, la resistenza degli argini degli scoli consorziali;
- qualunque ingombro degli alvei dei canali di bonifica con terra o materiali di qualsiasi genere e lo scarico di sostanze inquinanti;
- qualunque ingombro sul piano viabile delle strade di bonifica;
- l'abbruciamento di stoppie che arrechino danno alle opere di bonifica.

2) SONO VIETATI A CHI NON POSSIEDA REGOLARE CONCESSIONE:

- la piantagione nelle banchine e sugli argini dei canali di bonifica;
- lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi o qualsiasi legno secco o verde;
- l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
- il transito con bestiame nei corsi d'acqua e sugli argini;
- qualsiasi apertura, rottura o modificazione alle sponde o agli argini dei canali per derivazione d'acqua e qualsiasi scarico civile od industriale;
- qualsiasi modifica alle derivazioni già esistenti regolarmente concesse;
- la formazioni di rampe di salita o discesa dai corpi arginali, la costruzione di ponti anche provvisori sui corsi d'acqua.

3) I POSSESSORI O COLTIVATORI DEI FONDI DEBBONO:

- tenere ben espurgati i fossi privati e gli sbocchi negli scoli di bonifica;

- aprire tutti i nuovi fossi che siano necessari allo scolo delle acque che si raccolgono sui fondi;
- estirpare almeno due volte all'anno le erbe che nascono nei fossi;
- mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- lasciare libera una zona di 2 metri in ogni lato, del corso d'acqua, per il deposito del materiale proveniente dagli espurghi od altri lavori di manutenzione;
- tagliare i rami delle piante che sporgendo sui corsi d'acqua producano difficoltà al servizio;
- lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi o canali di scolo privati e consorziali.

DECRETO LEGISLATIVO n. 22 DEL 1997
(DECRETO RONCHI)

ARTICOLO 14
(Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora le responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad Amministratori o Rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Articolo 50

Abbandono di rifiuti

Sanzioni

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli n. 14, commi 1 e 2, n. 43 comma 2 e n. 44 comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 1.200.000.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9 comma 3 e 17 comma 2, è punito con la pena all'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

**PIANO REGIONALE DI
RISANAMENTO DELLE ACQUE**
(Dgr 26 GIUGNO 1992 n. 3733)

zione antimafia e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma offerta, i beni di cui in narrativa, alla ditta Edilquattro srl, con sede in via Valle n. 13, Manerba D.G. (BS), in quanto migliore offerente.

5. Di introitare il prezzo di vendita, pari a L. 12.100.000 (dodicimilioneicentomila), sul capitolo n. 8610 «proventi da alienazione di beni mobili».

6. Di approvare l'allegato schema di contratto di vendita.

7. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 27 della lr n. 12/1991, il dirigente generale responsabile del dipartimento demanio, patrimonio, contratti e approvvigionamenti alla sottoscrizione del relativo contratto, da redigersi nella forma della scrittura privata autenticata dall'ufficiale rogante.

8. Di incaricare l'ufficio dell'ispettorato di Porto di Verona alla rinnovazione della licenza di navigazione ai sensi degli artt. 146, 3° comma, e 154 del codice della navigazione.

9. Di incaricare, infine, l'ufficio dell'ispettorato di porto di Verona a dare pubblicità dell'alienazione dei natanti nelle forme previste dagli artt. 250 e ss. del codice della navigazione.

ALLEGATO (omissis)

Dgr 15 maggio 1992, n. 2787.

Area di proprietà della Regione del Veneto in frazione Castione Veronese, comune di Costermano. Vendita al comune di Costermano. Approvazione dello schema del contratto di compravendita.

La Giunta regionale.

(omissis)

delibera

1. Di vendere al comune di Costermano per l'importo complessivo di L. 324.920.000 il terreno sito nella frazione di Castione Veronese di complessivi mq 16.246, come meglio descritto nello schema di atto di compravendita che nel testo allegato si approva.

2. Di prendere atto che alla rogazione del contratto di cui sopra provvederà il segretario comunale del comune di Costermano.

3. Di incaricare il dr. Rosolino Bongiovanni, dirigente generale responsabile del dipartimento demanio e patrimonio a sottoscrivere il contratto di compravendita, conferendo medesimo la facoltà di meglio individuare l'immobile, introducendo eventuali correzioni che riguardino la numerazione dei mappali e del foglio, i confini e la esatta superficie modo che nell'interesse della Regione del Veneto il contenuto del contratto sia esattamente individuato.

4. Di prendere atto che il versamento dell'importo di cui punto n. 1, avverrà secondo le seguenti modalità:

L. 160.000.000 sul cap. 8616 dello stato di previsione dell'entrata bilancio 1992;

L. 164.920.000 sul cap. 8616 del bilancio 1993 entro il 31 marzo 1993.

LEGATO (omissis)

Piano regionale di risanamento delle acque

Dgr 26 giugno 1992, n. 3733.

Piano regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'allegato D «Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici». Immediata eseguibilità.

L'assessore all'ecologia, ambiente e lavori pubblici, Camillo Cimenti, di concerto con l'assessore all'agricoltura e rapporti con la Cee, Roberto Bissoli, riferisce quanto segue:

Con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 dell'1-9-1989 è stato approvato il piano regionale di risanamento delle acque (Prra) in conformità a quanto previsto dalla ls n. 319/1976 e successive modifiche.

Tra le norme di carattere particolare, ai fini della tutela e del disinquinamento idrico, detto piano contiene anche un capitolo specifico, allegato D, relativo allo spargimento dei liquami derivanti da allevamenti zootecnici. Tale pratica infatti pur rientrando nelle tradizionali pratiche agricole di concimazione, non esistendo più un rapporto diretto tra allevamento e coltivazione dei fondi, può determinare situazioni di rischio ambientale in particolare per la qualità delle acque superficiali e sotterranee.

È stata emanata in seguito la circolare esplicativa n. 22 del 10-8-1990 con la quale si è inteso dare delle indicazioni e chiarimenti. Ma da una parte la complessità dell'argomento, dall'altra la sinteticità e la novità delle norme contenute nell'allegato D del prra, hanno determinato una situazione di poca chiarezza che ha dato spazio a diverse e contraddittorie interpretazioni.

Con dgr n. 1548 del 20-3-1991, si è provveduto a una prima modifica della norma contenuta nel Prra, prorogando i termini previsti per la presentazione dei piani di concimazione; con Rai dell'11-12-1990, n. 3589, si è ritenuto inoltre necessario costituire un gruppo di lavoro con i rappresentanti dei dipartimenti regionali e degli enti interessati al problema: dipartimento ecologia e tutela dell'ambiente, dipartimento igiene pubblica, dipartimento agricoltura e rapporti con la Cee; amministrazioni provinciali e Ulss.

Detta commissione, nel corso di una serie di incontri, ha ritenuto necessario produrre un nuovo testo dell'allegato D in questione, più chiaro e articolato seppure non diverso nei principi da quello precedente e con nuovi elementi, recettivi anche della normativa in itinere per il disinquinamento della laguna di Venezia.

Con C.r. n. 263 del 19 dicembre 1991, la Giunta regionale ha trasmesso alla competente commissione consiliare il nuovo testo dell'allegato D, secondo la procedura prevista dal comma 4. dell'art. 22 della normativa di attuazione del Prra che richiama le modalità dell'art. 19 ultimo comma della lr n. 33/1985.

Nel contempo, con dgr n. 7712 del 23 dicembre 1991 i termini per la presentazione dei piani di concimazione sono stati ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1992.

Il 22-5-1992 la VII commissione consiliare in seduta congiunta alla IV commissione consiliare, si è espressa in merito approvando il testo proposto con alcune modifiche, trasmessa poi con nota del 28-5-1992, prot. n. 275.

Nella seduta del 4-6-1992 la commissione tecnica regionale sezione ambiente si è espressa favorevolmente al testo in argomento con alcune osservazioni.

Le modifiche proposte dalle commissioni consiliari e dalla commissione tecnica regionale sezione ambiente sono state recepite nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e che va a sostituire il testo dell'allegato D modificando il Prra.

Si ritiene che il presente provvedimento rivesta i caratteri di urgenza in quanto il 30 giugno p.v. scadono i termini per la presentazione dei piani di concimazione e pertanto possa essere dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Tutto ciò premesso,

La Giunta regionale

Udito il relatore assessore Camillo Cimenti, in concerto con l'assessore all'agricoltura e rapporti con la Cee, Roberto Bissoli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto il piano regionale di risanamento delle acque approvato con pcr n. 962 dell'1-9-1989;

Viste le Itr nn. 33/1985 e 28/1990;

Udito il parere della IV e della VII commissione consiliare, nonché della commissione tecnica regionale sezione ambiente,

delibera

1. Di approvare il nuovo testo dell'allegato D del piano regionale di risanamento delle acque secondo il testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione, che sostituisce integralmente il precedente.

ALLEGATO

Piano regionale di risanamento delle acque
Modifica dell'allegato D

Norme per lo spargimento sul suolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La presente normativa definisce i criteri per lo spargimento sul suolo agricolo dei liquami zootecnici.

2. Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici e/o frazioni derivanti dal loro trattamento è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni.

3. La quantità di liquami zootecnici impiegabili deve essere rapportata al contenuto di elementi nutritivi presenti nei liquami stessi, alle necessità nutrizionali della coltura in atto, alla natura del suolo e del sottosuolo, al tipo e alla pro-

fondità della falda, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

4. L'impiego di liquami zootecnici deve essere privilegiato rispetto all'uso di altri fertilizzanti e/o ammendanti di sintesi.

Art. 2

Definizioni e principi generali

1. Per liquame zootecnico si intende il materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposte al trattamento di cui al successivo articolo 7, ivi compresi i fanghi provenienti da detti trattamenti.

2. Non sono considerati liquami zootecnici ai fini della presente normativa:

- le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
- le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici su lettiera o allo stato brado;
- i materiali ottenuti per fermentazione aerobica e anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligno-cellulosiche e altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola.

Per questi materiali si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 4-2-1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ovvero la normativa in materia di fertilizzanti-ammendanti.

3. Per suolo adibito a uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente è utilizzata per l'alimentazione umana o animale o per processi di trasformazione agro-industriale, ovvero qualsiasi altra superficie sulla quale debba essere o sia in atto pratica agricola o di silvicoltura.

Art. 3

Classificazione del territorio regionale

1. Ai fini della presente normativa il territorio regionale è suddiviso in quattro zone:

Zona A:

- aree non agricole;
- aree con pendenza media superiore al 15%;
- terreni acquitrinosi;
- zone di rispetto di 200 metri dai punti di prelievo degli acquedotti pubblici;
- fasce di rispetto di 5 metri dai cigli dei corsi d'acqua;
- zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 10 metri;
- aree di cava;

Zona B:

- aree comprese nel «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia»

approvato dal Consiglio con provvedimento del 19 dicembre 1991, n. 255, relativamente alla vulnerabilità dei suoli;

Zona C:

- aree comprese nella fascia della ricarica degli acquiferi, come individuate negli strumenti di pianificazione regionale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del rdl n. 3267/19323;
- aree golenali;

Zona D:

- tutto il rimanente territorio regionale.

2. Entro un anno dalla pubblicazione nel Burv della presente normativa, le province, di concerto con i consorzi di bonifica provvedono alla ricognizione e individuazione delle zone A su carta tecnica regionale.

3. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente normativa sul Burv, le province, di concerto con i consorzi di bonifica provvedono a elaborare la cartografia relativa all'attitudine dei suoli allo spandimento di liquami secondo le direttive tecniche che saranno impartite dalla Giunta regionale.

Art. 4

Carichi massimi di liquami

1. Nelle zone di tipo A è vietato lo spargimento dei liquami zootecnici; è fatta salva la possibilità di utilizzare liquami anche su terreni con pendenza superiore al 15% solo previa approvazione del piano di concimazione di cui al successivo art. 6.

2. Nelle zone di tipo B la distribuzione dei liquami zootecnici è quantificata in funzione della permeabilità dei suoli, come indicata nel «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia»:

- a) nel terreno che si presta allo spandimento è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - 8 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
 - 12 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
 - 19 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti;
- b) nel terreno che si presta mediamente allo spandimento è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - 4 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
 - 6 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
 - 9 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti;

c) nel terreno che non si presta allo spandimento non è ammesso spargimento di liquami zootecnici.

3. Nelle zone di tipo C è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:

- 15 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
- 24 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 30 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti.

4. Nelle zone di tipo D è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a:

- 25 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
- 35 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 40 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti.

5. Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento nella zona B si applicano i parametri indicati al comma 3 del presente articolo (zona C). Entro tale periodo la Giunta regionale provvederà all'erogazione di finanziamenti a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati, per la realizzazione di strutture e impianti e l'acquisto di attrezzature finalizzate al trattamento dei liquami zootecnici.

Art. 5

Distribuzione liquami

1. Lo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo, costituisce pratica agronomica e pertanto deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti.

2. È vietato lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua.

3. Gli allevatori, singoli o associati che utilizzano esclusivamente terreni propri per lo spargimento dei liquami nei limiti indicati al precedente art. 4, sono tenuti a comunicare preventivamente alla provincia l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento.

4. Sono considerati «terreni propri» quelli condotti a qualsiasi titolo nonché vincolati da rapporti associativi e cooperativistici.

5. Gli allevatori singoli o associati, che utilizzano anche terreni altrui, per lo spargimento dei liquami zootecnici nei limiti indicati al precedente art. 4 sono tenuti a comunicare alla provincia preventivamente all'attività di spandimento, l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento nonché formale atto di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi. La comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 5 costituisce autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.

Art. 6

Piani di concimazione

1. Il piano di concimazione contiene il complesso delle operazioni effettuate durante lo spargimento.

2. I piani di concimazione determinano la compatibilità tra il carico di nutrienti apportati con i liquami e l'attitudine dei suoli allo spargimento agronomico, con particolare riferimento alle caratteristiche pedologiche, idrologiche e colturali, definendo altresì i tempi e le modalità di distribuzione dei liquami zootecnici.

3. Sono tenuti alla predisposizione dei piani di concimazione:

- gli allevatori, singoli o associati, che intendono utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico indicati al precedente art. 4;
- gli allevatori, singoli o associati, che intendono effettuare lo spargimento su terreni con pendenza superiore al 15%.

La Giunta regionale definisce i criteri generali per la predisposizione dei piani di concimazione.

5. I piani di concimazione hanno validità quinquennale.

6. La Giunta regionale, allo scopo di favorire l'utilizzo dei liquami per usi fertilizzanti, promuove la costituzione, tra produttori e utilizzatori, di consorzi e altre forme associative che predispongono e attuano i piani di concimazione.

7. I piani di concimazione sono approvati dal presidente della provincia nel cui territorio ricadono le aree interessate allo spargimento.

8. Ai fini dell'approvazione dei piani di concimazione, il Presidente della provincia acquisisce il parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, integrandone la composizione, assicurando la presenza del responsabile dell'ufficio provinciale per l'agricoltura e/o dell'ispettorato regionale per l'agricoltura competente per il territorio.

9. Nel silenzio della provincia, il piano di concimazione si intende approvato decorsi novanta giorni dalla sua presentazione.

10. L'approvazione del piano di concimazione costituisce autorizzazione al trasporto e allo spargimento di liquami zootecnici.

Art. 7

Raccolta e stoccaggio

1. Al fine di garantire un'adeguata maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta con una capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

2. Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento dei liquami zootecnici tali da accelerare i processi di maturazione, deve comunque essere garantita una permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a 60 giorni prima dello spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle colture.

Art. 8

Struttura di supporto e consulenza

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, individua una struttura con funzione di supporto e consulenza in materia di liquami zootecnici.

2. Tale struttura ha lo scopo di promuovere l'utilizzo corretto dei liquami zootecnici in agricoltura e di organizzare un'adeguata informazione sul territorio.

3. Entro i successivi 3 mesi la Giunta regionale su proposta della struttura di cui al precedente comma 1, approva le direttive tecniche:

- per la realizzazione delle carte di cui all'art. 3;
- per la predisposizione dei piani di concimazione di cui all'art. 6;
- per gli altri adempimenti previsti dalla presente normativa.

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. La presente normativa entra in vigore alla data di pubblicazione nel *Bur* e i soggetti interessati devono adeguarsi entro il 31 marzo 1993.

2. Sono fatti salvi i piani di concimazione già presentati e/o approvati dalle province, per i quali è confermata la validità fino allo scadere dell'autorizzazione.

3. Le norme per lo spargimento di liquami derivanti da allevamenti zootecnici contenute nell'allegato D del piano regionale di risanamento delle acque approvato dal Consiglio con provvedimento dell'1-9-1989, n. 962, sono sostituite dalle norme contenute nel presente provvedimento. È da intendersi non più in vigore la circolare esplicativa del 10 agosto 1990, n. 24.

Art. 10

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto dei limiti e dei divieti di cui alla presente normativa spetta alla provincia, che si avvale dei modi e delle strutture indicate all'art. 8 della *l.r.* n. 33/1985.

2. In caso di violazione delle norme fissate dalla presente normativa si applicano le sanzioni previste all'art. 65 della *l.r.* n. 33/1985.

Politica giovanile

Dgr 22 maggio 1992, n. 3012.

Rivista quadrimestrale «Materiali sulla condizione giovanile». Numeri 4-5 1991. Saldo finale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di assumere a carico regionale la spesa di L.

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

**NORME PER LA NORMALE
BUONA PRATICA AGRICOLA**

**PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO
DICEMBRE 2000**

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

**NORME PER LA NORMALE
BUONA PRATICA AGRICOLA**

PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO

DICEMBRE 2000



REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA REGIONALE AL SETTORE PRIMARIO



**NORME PER LA NORMALE BUONA
PRATICA AGRICOLA**

NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA

Premessa

Il Reg. (CE) 1257/99 prevede che gli impegni richiesti agli agricoltori con le misure agroambientali oltrepassino la "normale buona pratica agricola".

Il comma 2 dell'art.23 del Reg. n. 1257/1999, stabilisce infatti che "gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali pratiche agricole", mentre il comma 1 dell'art.28 del Reg. n. 1750/1999, definisce le buone pratiche agricole usuali come "...l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe in una regione interessata".

Sono, pertanto, descritte di seguito, per le piante più rappresentative di ciascun gruppo colturale e che sono oggetto di intervento da parte delle misure agroambientali, le principali normali buone pratiche agricole.

La Buona Pratica Agricola Normale delle piante meno rappresentative di ciascun gruppo colturale, che non sono definite dal presente documento, deve intendersi sostanzialmente analoga a quella specificata per le specie principali. Per esemplificare una semplificazione si tratta, ad esempio per le coltivazioni arboree, del ciliegio, del noce, dell'actinidia, del pruno ecc., specie per le quali saranno mutate le pratiche agronomiche e colturali previste per le colture maggiormente significative di ciascun gruppo.

COLTURE ERBACEE

Premessa

Si ritiene utile ricordare come l'avvicendamento delle varie specie agrarie, in adeguate successioni, sia una pratica fondamentale per ottenere le migliori condizioni colturali.

Alternare colture con diverse caratteristiche biologiche contribuisce, certamente, a contenere la proliferazione di agenti nocivi quali: funghi, insetti, nematodi ecc., limitando di conseguenza i danni di quelli il cui sviluppo può essere favorito dal ritorno sul terreno della medesima pianta.

L'alternanza di colture a diverso ciclo vegetativo crea, inoltre, notevoli variazioni alle modalità di trattamento del terreno, quali lavorazioni in epoche diversificate, impiego di vari diserbanti, che si differenziano sia per l'epoca d'impiego che per la modalità di azione, che riducono la pericolosità della flora infestante, rendendola meno competitiva e più facilmente controllabile.

Far succedere sullo stesso terreno colture miglioratrici a colture sfruttanti e/o depauperanti contribuisce, infine, al mantenimento di una buona fertilità del suolo.

Fumento tenero

Successione colturale

Il grano viene coltivato in successione a soia, dove questa specie interessa l'avvicendamento, oppure al mais; non segue di norma la rottura di un prato stabile o di un medicaio.

Lavorazioni

La lavorazione principale è costituita da un aratura leggera la cui profondità peraltro deve consentire un buon interrimento dei residui colturali e perciò essere

leggermente più profonda per i frumenti in successione a mais rispetto a quelli che seguono la soia o la barbabietola da zucchero. Le lavorazioni secondarie possono essere costituite da una estirpatura seguita da una o due erpicature o da un passaggio con erpice rotante. Si ricorre all'uso di fresatrici solamente in presenza di terreni argillosi, con forte zollosità e moto asciutti.

Semina

La normale epoca di semina è collocata tra il 25 di ottobre e il 10 di novembre; per la quantità di semente sta diffondendosi l'uso di dosi elevate (circa 200-220 Kg /ha) dato che investimenti fitti conferiscono alla coltura maggiore capacità competitiva.

Difesa: il 50% della superficie coltivata nel Veneto viene trattata dai contoterzisti, in quanto l'applicazione necessita di attrezzature specifiche.

a) Le avversità più diffuse sono: oidio, ruggini, septoria, fusarium e afidi. Per il contenimento dei parassiti vegetali si usano sementi conciate e trattamenti effettuati allo stadio di spigatura-fioritura con prodotti a base, ad esempio, di procloraz e ciproconazolo alla dose di 1,5 l/ha di p.c., in 500-600 litri d'acqua.

b) Per gli afidi si interviene alla comparsa delle prime colonie; il trattamento viene frequentemente abbinato al controllo delle crittogame quali l'oidio e le ruggini, per le quali sono previsti interventi specifici.

Per il contenimento delle malerbe si praticano limitati trattamenti specifici in post emergenza contro le graminacee, in quanto l'avena è presente, per il momento, in zone circoscritte del Veneto. E' invece, diffuso, l'impiego di prodotti ormonici o sostanze dicotiledonocide utilizzate a bassi dosaggi (clodinafop-metil, tribenzuron metil).

Fertilizzazione

A questo proposito è utile distinguere almeno due situazioni:

a) colture su terreni franco-argillosi, normalmente ben dotati di potassio disponibile,

b) colture su terreni molto sciolti e ricchi di calcare, normalmente non ben dotati di potassio disponibile

Nel primo caso la distribuzione di fertilizzanti potassici può non essere effettuata, mentre nel secondo ciò non è consigliabile.

Per l'azoto vengono impiegate mediamente 120-160 unità per ettaro nelle zone fertili di pianura e 100-120 in quelle collinari. La sua distribuzione viene di norma effettuata in almeno due momenti: in pieno inverno e alla ripresa vegetativa; tuttavia, se il periodo che precede la semina è molto piovoso, è bene distribuire un parte dell'azoto prima della semina.

Per il fosforo si possono prevedere 80 unità per ettaro nelle zone più favorevoli e 60 unità in quelle meno.

I fertilizzanti sono esclusivamente inorganici, a meno di presenza in azienda di allevamenti zootecnici e, qualora si decida di distribuire anche una concimazione potassica, viene spesso impiegato in concime complesso: l'8/24/24 interrato con l'estirpatura.

Irrigazione:

L'intervento irriguo non è di norma praticato, a meno di particolari, forti siccità.

Mais

Successione colturale

La migliore precessione per il mais è costituita dalla rottura di un prato stabile o di un medicaio, dei quali utilizza al meglio le notevoli quantità di sostanza organica lasciate nel terreno. Segue bene anche la barbabietola da zucchero, avvantaggiandosi delle buone condizioni fisiche lasciate nel terreno, e il frumento e il colza che, lasciando libero il terreno all'inizio dell'estate, consentono di effettuare interventi per il contenimento delle infestanti, soprattutto rizomatose. Il mais può seguire convenientemente anche il girasole per la facilità di controllo di sue eventuali infestazioni nella coltura. Il mais infine può succedere a se stesso per alcuni anni senza creare grossi problemi a meno di forti attacchi parassitari.

Lavorazioni

Il mais non si avvantaggia di arature particolarmente profonde, specialmente nei terreni franchi e/o sciolti; sono sufficienti 35-40 cm.

Per quanto riguarda le epoche di intervento è opportuno distinguere due diverse situazioni: 1) coltura effettuata in terreni argillosi o franco-argillosi, - aratura estiva od autunnale 2) colture effettuate in terreni più leggeri, - aratura anche invernale o inizio primavera.

Le lavorazioni secondarie nel primo caso sono di norma costituite da due passaggi con estirpatore o con erpice a dischi (in autunno ed in primavera) e da uno o due passaggi con erpice a denti fissi o rotanti prima della semina; nel secondo caso potrebbe essere sufficiente un solo passaggio con erpice rotante.

Se la coltura del mais viene effettuata dopo la coltivazione del frumento o del colza, è utile praticare, durante il periodo estivo, alcune estirpature leggere per il controllo delle infestanti.

Semina

Negli ultimi anni si è andato diffondendo un notevole anticipo dell'epoca di semina che viene spesso eseguita intorno alla prima decade di aprile, ma talvolta anche all'ultima di marzo. La distanza tra le file è di norma di 75 cm anche se alcune aziende sono passate ai 50 cm, con notevoli vantaggi nel parco macchine per l'esecuzione dei lavori nelle altre colture primaverili-estive.

Difesa

Le malattie più diffuse sono quelle che provocano la marcescenza del seme e/o l'avvizzimento dei germinelli (*Fusarium* spp. e *Pythium* spp; principalmente), i marciumi dello stocco e della spiga (*Giberella* spp. e *Diplodia maydis* fra le più importanti); le malattie all'apparato fogliare (*Helminthosporium* spp., tra le quali l'*H. maydis* "T" è la più pericolosa). Un'altra avversità molto presente, specialmente in alcune annate e su particolari cv, è il carbone (*Ustilago maydis*).

La lotta contro tali avversità è condotta, di norma, usando sementi conciate contro gli agenti della marcescenza dei semi e/o dei germinelli, e con l'impiego di cv resistenti e di rotazioni lunghe negli altri tre casi. Naturalmente l'interramento dei residui colturali e l'eliminazione dei ristagni sono pratiche comunque importanti. Gli insetti che provocano i danni più frequenti sono gli elateridi (*Agriotes* spp.), le nottue (*Scotia* spp.), le larve di maggiolino (*Melolontha melolontha*) e la piralide (*Ostrinia nubilalis*).

Il contenimento dei danni da elateridi viene di norma realizzato con l'impiego di prodotti specifici, a base di carbammati o principi fosfororganici, localizzati lungo la fila alla dose di 10-11 Kg/ha. Da ricordare che quest'ultimi non possono venire utilizzati, se nella lotta alle malerbe verrà utilizzato il Titus e che il ricorso all'uso di geodisinfestanti deve essere limitato ai casi in cui si preveda un notevole attacco di insetti terricoli.

La lotta con insetticidi contro le nottue è di difficile realizzazione (esche avvelenate e trattamenti a tarda sera o notturni con elevati volumi d'acqua), ma i danni possono essere limitati eliminando i ristagni e con il ricorso a cv meno appetite dall'insetto. Per limitare i danni causati dalla piralide il ricorso al trattamento chimico è molto problematico, mentre il ricorso a cv resistenti e all'interramento sistematico dei residui sono ancora pratiche molto importanti.

Il diserbo viene effettuato in pre-emergenza, a tutto campo o localizzato, con rifiniture in post-emergenza. Viene, altresì, svolto solamente in post-emergenza, con uno o due interventi a seconda delle necessità.

Fertilizzazione

Il mais è una coltura molto esigente e si avvale di notevoli apporti di nutrienti, soprattutto azotati.

Se esiste la disponibilità di letame o di liquame questa coltura si avvantaggia notevolmente da una loro distribuzione (300-400 q/ha o 500-600 hl/ha).

La distribuzione di fertilizzanti minerali dovrà naturalmente tenere conto di tali eventualità.

In assenza di concimazione organica le quantità di azoto spesso distribuite sono di 250-300 unità per ettaro, mentre quelle di fosforo e di potassio oscilleranno attorno alle 80-100 unità. Da ricordare che, in presenza di terreni ben dotati o concimati con fertilizzanti organici, il potassio potrà non essere distribuito, mentre le dosi sopra ricordate, per tale elemento, potranno essere aumentate nel caso di una raccolta a maturazione cerosa (150-200 unità). L'azoto viene distribuito parte in pre-semina e parte in copertura (100-120 kg/ha), e, se si usano concimi semplici, preferibilmente sotto forma di urea o di nitrato ammonico.

Irrigazione

Il mais ha un coefficiente di evapotraspirazione relativamente basso, ma, data la elevata quantità di s.s. prodotta, durante il suo ciclo produttivo consuma circa 5000-6000 mc/ha. Il periodo critico principale è senza altro localizzato all'epoca della fioritura, ma anche durante la formazione e l'ingrossamento delle cariossidi, la coltura può subire decurtazioni produttive per risorse idriche insufficienti. Nelle zone con terreni franchi o franco-argillosi, in caso di necessità, sono in genere sufficienti uno o due interventi irrigui con 200-300 mc/ha, se distribuiti per aspersione.

Soia

Successione colturale

La soia è una coltura che non presenta particolari esigenze di precessione; segue bene frumento mais, barbabietola da zucchero, patata, sorgo, ma non gradisce il ritorno su se stessa in quanto favorirebbe l'insorgenza di problemi fitosanitari. Nel complesso dell'avvicendamento è opportuno evitare il ricorso a colture che

abbiano parassiti in comune; per esempio il girasole e il colza sono sensibili alla sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*), patogeno che attacca anche la soia. Fra una coltura di soia e una di colza o di girasole è perciò opportuno inserire un cereale vernino.

Lavorazioni

La soia è poco esigente nei confronti delle lavorazioni del terreno, tanto che la coltura consente buone produzioni anche con semina diretta, con minima lavorazione (10-15 cm) o con una aratura leggera (25-30 cm), seguita dalle normali lavorazioni complementari, che peraltro devono portare ad un ottimo livellamento del terreno per evitare, alla raccolta, la perdita di parte dei bacelli posizionati alla base della pianta. Naturalmente dopo mais la profondità dell'aratura deve consentire un buon interrimento dei residui colturali.

Semina

La semina nelle nostre zone viene effettuata normalmente a partire dalla metà di aprile, semine più anticipate possono comportare emergenze ritardate e un lento sviluppo iniziale con maggiori problemi di diserbo e, nel caso di presenza di volatili (in particolare colombi), con forti diradamenti della coltura. Il numero di semi da distribuire deve garantire la presenza, alla raccolta, di almeno 40 piante per metro quadrato (con distanze fra le file di 45 cm i semi vengono, di norma, depositi a circa 5 cm l'uno dall'altro). Un'attenzione particolare va poi posta alla germinabilità della semente e, se possibile, al suo vigore germinativo, al fine di poter raggiungere gli investimenti prefissati.

Difesa

Le avversità più importanti sono il marciume da sclerotinia (*S. sclerotiorum*), il cancro dello stelo (*Diaporthe phaseolorum*) e il marciume da fitoftora (*Phytophthora megasperma*), tra le malattie fungine, la cimice (*Nezara viridula*) e il ragno rosso (*Tetranychus urticae*) tra gli insetti dannosi. Quest'ultimi non sono, generalmente, oggetto di trattamenti, a causa della difficoltà di distribuzione dei fitofarmaci.

Per il controllo delle prime non sono consigliati interventi con prodotti chimici, mentre il ricorso ad alcune pratiche agronomiche può concorrere a limitare i danni: per esempio il ricorso ad un adeguato avvicendamento è utile in tutti e tre i casi, mentre il ricorso alla tecnica delle dosi molto ridotte limita la possibilità di penetrazione del agente del cancro dello stelo. Il ricorso a cv resistenti è in ogni caso la scelta tecnica più giusta. Purtroppo solo per il marciume da fitoftora esistono cv sicuramente resistenti mentre per il cancro dello stelo esistono cv solo parzialmente resistenti.

Il controllo degli insetti con un insetticida deve essere effettuato solo quando la loro presenza ha superato il livello di soglia (1-3 adulti presenti sulla pagina inferiore delle foglie, per il ragno rosso e 1-3 adulti per metro lineare di interfila per la cimice). Si possono impiegare prodotti a base di p.p.a.a. quali l'Endosulfan o il triclorfon (particolarmente efficace contro la cimice) alla dose, rispettivamente, di 1,5 e 2 l/ha di p.c., in 500-600 litri di acqua.

Il contenimento dello sviluppo delle infestanti è un segmento molto importante della tecnica colturale della soia, specialmente fino a quando la coltura non

"copre" il terreno. Il diserbo è effettuato, di norma, in pre-semina, mentre l'applicazione in pre-emergenza a pieno campo è preferita su terreni argillosi.

Fertilizzazione

La soia, essendo una proteoleaginosa, ha elevate esigenze in azoto e più modeste in fosforo e potassio. Questa specie, tuttavia, è in grado di autoapprovvigionarsi in azoto per cui gli apporti di tale elemento possono essere eliminati se il terreno è già associato, o si è provveduto all'inoculazione con il rizobio. Per il fosforo saranno sufficienti 50-70 unità per ettaro, mentre il potassio dovrà essere apportato nella quantità di 50-60 unità per ettaro solamente nei terreni carenti di tale elemento.

Irrigazione

Nei nostri ambienti la soia può, di norma, essere coltivata in asciutto, ad eccezione che nei terreni particolarmente sciolti e/o superficiali, dove talvolta vengono eseguiti alcuni interventi irrigui. La fase in cui la soia risponde meglio all'irrigazione, è quella compresa tra la fine fioritura e l'inizio della maturazione dei semi.

Barbabietola da zucchero

Successione colturale

Questa specie è esigente in fatto di precessione colturale sia per la necessità di preparare bene il letto di semina, che per lo stato di salubrità del suolo. Segue molto bene i cereali vernini, che, lasciando libero il terreno in piena estate, permettono di effettuare la lavorazione principale con il terreno nelle condizioni più adatte e di anticipare, la dove sia opportuno, quelle preparatorie.

La coltura del mais ed il medicaio possono costituire una buona precessione solo nel caso di impiego di cv precoci, per il mais, o di una rottura del medicaio dopo il terzo taglio in modo di consentire un adeguato lasso di tempo per l'effettuazione delle lavorazioni del terreno. Per quanto riguarda la salubrità del suolo, va detto che la colza non è di norma, una buona precessione per la bietola, dato che costituisce un ospite intermedio dell'*Heterodera schachtii*, nematode molto pericoloso per la barbabietola. Quest'ultima poi non deve ritornare sullo stesso appezzamento prima di 4-5 anni al fine di evitare danni da rizomania e/o dal nematode sopraccitato.

Lavorazioni

Anche nei confronti delle lavorazioni questa coltura è molto esigente, soprattutto per la necessità, dato il seme impiegato (di norma monogerme genetico confettato), di deporre quest'ultimo in un terreno molto ben sminuzzato e livellato. Per ottenere ciò, specialmente nei terreni argillosi o franco-argillosi, la lavorazione principale viene di norma effettuata a fine estate ad una profondità di 40-55 cm e le lavorazioni secondarie anticipate alla fine dell'autunno. In tal modo sarà possibile preparare il terreno per la semina con un solo leggero passaggio d'erpice. Se i terreni sono eccessivamente soffici, al momento della semina viene spesso praticata una rullatura.

Semina

L'epoca di semina è ormai anticipata all'ultima decade di febbraio, o anche qualche giorno prima, in relazione all'andamento stagionale. La quantità di seme impiegata deve garantire, alla raccolta, circa 12-14 piante per mq.

La scelta della CV da impiegare è un punto molto importante sia per la lunghezza del suo ciclo che per la resistenza alle malattie. Nei terreni argillosi sono frequentemente preferite le CV precoci, mentre nei terreni franchi o più leggeri sono preferite quelle medie o medio-tardive. Per la resistenza alle malattie sono di norma preferite le cv rizo-tolleranti nei terreni rizomani, quelle con scarsa o media tolleranza alla cercospora nel caso di raccolte precoci e buona od ottima tolleranza nel caso di raccolte più tardive.

Difesa.

I parassiti animali più comuni sono: nematodi, elateridi, altica cleono, nottue e afidi, mentre quelli vegetali sono: cercospora, marciumi radicali e rizomania.

Contro i nematodi l'unico mezzo di lotta praticamente realizzabile è il ricorso ad avvicendamenti lunghi; la coltura deve essere sospesa quando il numero di "uova-larve" supera le 100-120 unità. Per gli elateridi, e l'altica la lotta è sempre più svolta utilizzando sementi confettate contenenti nella confettatura prodotti a base di imidacloprid, o distribuendo, al momento della semina, prodotti con geodisinfestanti localizzati lungo la fila.

L'imidacloprid può essere usato anche, inserito nella confettatura del seme, contro l'afide nero; in questo caso però la dose efficace è circa doppia di quella utile per l'altica. Per il cleono, che comincia a presentare qualche pericolo nel Veneto, è necessario controllare, con delle trappole, l'effettiva presenza degli adulti ed effettuare il trattamento quando si sia constatato il raggiungimento del numero di soglia degli individui adulti. I prodotti da impiegare sono i piretroidi o i fosfororganici. La lotta contro la cercospora è un segmento molto importante della tecnica colturale della bietola, capace, se mal condotta, di vanificare gli sforzi dell'agricoltore.

Un'attenzione particolare va posta nella scelta della cv che nel Veneto, regione a notevole rischio, dovrà essere individuata tra quelle molto tolleranti nei confronti della malattia. Con l'impiego di queste cv la difesa della coltura, dall'attacco del fungo, viene iniziata, di norma, alla prima decade di luglio e proseguita poi di venti giorni in venti giorni, fino a venti venticinque giorni dalla raccolta. Con cv di media o scarsa tolleranza la serie di trattamenti viene anticipata di venti giorni. L'inizio dei trattamenti, comunque, deve essere deciso sulla base della effettiva comparsa della malattia sulle foglie.

I prodotti impiegati sono diversi, i cui p.p.a.a. più diffusi sono: bitertanolo, flutriafol, propiconazolo+TPTA, proclopraz, naurimol+TPTA, tetraconazolo, ciproclonazolo e prodotti a base di rame. Da tenere presente che nell'ultimo trattamento agli endoterapici non potranno essere associati ai sali di stagno ma solamente a sali di rame per rispettare gli intervalli di sicurezza.

Un buon controllo delle malerbe, specialmente nei primi stadi di sviluppo della coltura, è determinante per un buon esito finale della coltura. La lotta è normalmente impostata su un trattamento di post-emergenza, con prodotti a base di cloridazon, lenacil, etofumesate e metamiton, seguito da uno o più interventi a dosi molto ridotte effettuati con infestanti ai primissimi stadi di sviluppo (stadio cotiledonare o con sviluppo di 2-4 foglie vere). In questo caso i trattamenti vengono effettuati con miscele di vari prodotti: contenenti uno o due dei p.p.a.a. a

carattere residuale sopra citati ed altri quali il fenmedifam, clorpiralid, tiflusulfuron-metile, tipici dei trattamenti di post-emergenza. Per il contenimento delle graminacce i trattamenti con coltura in atto sono più efficaci se i prodotti specifici quali, fluazifop -p- butile, quizalofop - etile e setoxidim, vengono distribuiti non in miscela con i dicotiledonici. E' ancora molto diffuso l'intervento in pre-emergenza.

Fertilizzazione

La barbabietola da zucchero è una pianta poco esigente in fosforo mentre i suoi fabbisogni in azoto e potassio sono elevati. Pur tuttavia, la concimazione potassica viene, di norma, riservata ai terreni carenti di tale elemento. La concimazione fosfatica, al contrario, è molto utile alla coltura e viene normalmente distribuita, parte, alla preparazione del terreno (aratura o estirpatura), e parte alla semina, localizzata lungo la fila, rispettivamente nelle dosi di 80-100 e 50- kg/ha di P_2O_5 .

Per la concimazione azotata è necessario avere delle particolari attenzioni. L'azoto infatti, nelle giuste quantità, è certamente utile alla coltura, ma, una sua presenza eccessiva, può abbassare il titolo zuccherino dei fittoni e soprattutto la loro qualità, con una riduzione della quota estraibile di saccarosio. Le dosi di azoto più frequentemente usate sono attorno ai 120-150 unità distribuite parte all'ultima preparazione del letto di semina (due terzi) e il resto in copertura, quando la coltura si è affrancata.

Irrigazione

Nel Veneto la barbabietola non viene normalmente irrigata, ad eccezione delle zone caratterizzate da terreni molto sciolti, dove sono spesso necessari interventi irrigui di soccorso. In tal caso la somministrazione di acqua viene sospesa 20-30 giorni prima della raccolta.

Girasole

Successione colturale

Ottime precessioni per il girasole sono rappresentate dai cereali vernini e dalla bietola, che, a differenza del mais, lasciano pochi residui colturali. Anche la colza e la soia sono precessioni da evitare dato che sono colpite da fitopatie comuni. Proprio per questo motivo tali specie vengono distanziate di almeno due anni dal girasole e non si fa succedere quest'ultima specie a se stessa.

E' bene ricordare che questa specie viene spesso coltivata come coltura non alimentare sulle superfici lasciate a riposo secondo la normativa comunitaria.

Lavorazioni

Il girasole, specie a germinazione epigea, esige un letto di semina ben preparato, capace di favorire una buona emergenza favorendo così un corretto investimento. Pertanto, dopo una aratura di 35-40 cm di profondità nei terreni situati in zone di buona piovosità, e leggermente superiore in quelli situati in zone siccitose, si eseguono accurate lavorazioni secondarie, che saranno diverse, come tipologie e numero, in relazione all'epoca in cui è stata effettuata la lavorazione principale.

Semina

Un'epoca di semina anticipata consentirebbe un anticipo della raccolta, ma rallenterebbe lo sviluppo iniziale della coltura, con possibilità di pericolosi diradamenti, sia per una diminuzione delle emergenze in campo, che per attacchi di volatili, in particolare colombi. Di fatto nel Veneto il girasole viene seminato, a secondo delle zone, dall'inizio alla fine di aprile. La quantità di seme deve garantire un investimento di circa 6 piante per metro quadrato. La distanza tra le file è normalmente di 75 cm, ma la coltura non subisce decurtazioni produttive se l'interfila viene ridotta a 45 cm. La distanza sulla fila di ciascun achenio è, nei due casi, rispettivamente di 18-20 e 30-32 cm.

Per quanto riguarda la scelta varietale ci si orienta, di norma, verso cv medie, medio-precoci o medio tardive, tolleranti alle malattie fungine e resistenti all'allettamento.

Difesa

Le avversità più importanti sono rappresentate da muffa bianca (*Sclerotinia sclerotiorum*), muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e dal marciume carbonioso dello stelo (*Macrophomina phaseolina*- Tassi- Goid.) tra le malattie fungine e da insetti terricoli e colombi tra le specie animali che possono provocare danni.

Per le malattie fungine non esistono mezzi di lotta diretta e sono perciò valide le considerazioni fatte circa gli avvicendamenti colturali.

Contro gli insetti terricoli si usano, qualora si ritenga probabile la loro presenza nel terreno, prodotti a base di carbammati o di principi fosfororganici, localizzati lungo la fila, alla dose di 10-11 kg/ha. Contro i danni provocati dai colombi (forti diradamenti della coltura) può essere utile un ritardo nella semina per rendere più rapida l'emergenza.

Il controllo delle infestanti viene realizzato con trattamenti diserbanti di pre semina o di pre emergenza, seguiti poi da interventi meccanici in copertura. In particolare vengono di norma effettuati, su terreno lavorato, trattamenti in pre emergenza con prodotti a base di trifluralin, linuron, metolaclo e pendimetalin. Il trattamento più diffuso è rappresentato da trifluralin + metolaclo alle dosi di 1,2 e 0,5 Kg/ha di p.c.. In post-emergenza si effettuano una o due sarchiature, fino a quando la coltura lo permette. La seconda sarchiatura è vantaggiosamente sostituita da un ricalzatura.

Fertilizzazione

Il girasole ha notevoli esigenze in potassio, che, peraltro, viene in gran parte restituito al terreno con i residui colturali e in azoto. Anche per questo elemento, però, le quantità da distribuire possono essere inferiori alle esigenze, dato che la pianta è in grado di utilizzare al meglio le disponibilità naturali del suolo. Le quantità di elementi più frequentemente utilizzate sono rispettivamente di 80-100 e 50-60 unità per ettaro di N e di P_2O_5 ; per il potassio si ricorre ad una distribuzione di 60-80 unità per ettaro di K_2O , solamente nel caso di terreni carenti di tale elemento. La distribuzione dell'azoto viene effettuata tutta in copertura ed interrata con la sarchiatura.

Irrigazione

La pianta di girasole resiste molto meglio del mais a condizioni di scarse disponibilità di acqua per cui, nel Veneto, non viene normalmente irrigata, ad eccezione che nei terreni molto sciolti, dove possono essere utili interventi irrigui.

di soccorso. In tali situazioni il periodo critico è situato tra lo stadio di bottone fiore e la fine della fioritura.

Medica

Successione colturale

La medica è una tipica pianta miglioratrice; segue normalmente molto bene i cereali vernini ed è un'ottima precessione per il mais. Non può assolutamente succedere a se stessa.

Lavorazioni

La medica ha un apparato radicale fittonante che si approfondisce molto nel terreno e perciò si avvantaggia di lavorazioni medio-profonde (40 - 50 cm), capaci anche di favorire lo sgrondo delle acque in eccesso nei terreni pesanti. La profondità potrebbe essere anche ridotta abbinando all'aratura, nei terreni pesanti, una ripuntatura. L'epoca più opportuna, per la lavorazione principale è senza dubbio quella autunnale, specialmente in presenza di terreni argillosi, dato che consente anche di anticipare le lavorazioni complementari. Queste consistono in una o due estirpature, eseguite una a fine autunno ed eventualmente una a fine inverno, alle quali seguono le normali erpicature volte ad ottenere un letto di semina ben livellato, sufficientemente affinato e senza erbe infestanti. A questo proposito viene talvolta applicata la tecnica della "falsa semina" che peraltro comporta un certo ritardo nelle operazioni di semina vera e propria.

Semina

Nelle zone del Veneto la medica viene normalmente seminata attorno alla metà di marzo, su un terreno ben preparato; la tecnica della "bulatura", nel grano, è stata ormai quasi totalmente abbandonata. La quantità di seme normalmente impiegata è di 30-40 kg/ha. A questo proposito vengono anche proposti quantitativi inferiori (20-25 kg/ha), in considerazione dell'ormai generalizzato ricorso a sementi certificate e del loro costo elevato. La semente viene normalmente deposta nel terreno in file distanti 12-15 cm l'una dall'altra, ad una profondità di 1-1,5 cm. In alcune zone, peraltro, è ancora praticata la semina a spaglio, con maggiori quantitativi di seme, interrati poi con una leggera erpicatura.

Fertilizzazione

Quale leguminosa la medica è autosufficiente nei confronti dell'azoto, mentre risponde molto bene alla distribuzione di fertilizzanti fosfatici e potassici. Essendo una coltura poliennale è opportuno distinguere una concimazione d'impianto da una di copertura, da eseguirsi negli anni successivi.

Nell'autunno precedente l'anno d'impianto vengono normalmente distribuiti e interrati con l'estirpatura, 100-120 kg/ha di P_2O_5 e 90-150 kg/ha di K_2O , quest'ultimi in relazione alle effettive disponibilità del terreno. Nonostante la medica sia autosufficiente nei riguardi dell'azoto, una distribuzione di 20-30 kg/ha di tale elemento, subito prima della semina, è pratica abbastanza comune. Negli anni successivi all'impianto è pratica, altrettanto diffusa, la distribuzione in autunno, o a fine inverno, di 40-50 unità di fosforo per ettaro interrate con una leggera erpicatura. Nei terreni poveri di potassio è utile somministrare annualmente, in primavera, circa 50 unità di potassio per ettaro al fine di

assicurare una più rapida ripresa vegetativa e l'ottenimento di più elevate produzioni.

Difesa

Le avversità di carattere biotico sono fortunatamente poco rilevanti ed il contenimento dei loro danni è ottenuto, per la maggior parte, con il ricorso a buone pratiche agronomiche e usando cv resistenti.

I ripetuti tagli della produzione ed il relativo danno che molte infestanti provocano sulla medesima, rendono questa parte della tecnica colturale meno rilevante, rispetto alle altre specie.

Un buon contenimento delle malerbe nel primo anno è di norma ottenuto con un taglio anticipato, che elimina gran parte delle infestanti annuali. Negli anni successivi non si eseguono trattamenti diserbanti, a meno che nelle colture destinate ad una produzione per l'industria di disidratazione. In tal caso, durante il periodo di riposo vegetativo (fine autunno - fine inverno), vengono effettuati trattamenti con prodotti a base di metribuzim, diuron, diuron + clorprofam, propizamide e diuron + propizamide alle dosi, in litri o chilogrammi ad ettaro, rispettivamente di: 1-1,5 di p.c., 1,5-2 di p.c. all'80%, di 6-8 di p.c., 2 3,5 di p.c. e 2,5 3 di p.c..

Per controllare le varie specie di cuscuta, si interviene, subito dopo il primo taglio e limitatamente alle chiazze di medicaiò interessate, con trattamenti a base di propizamide da sola o in associazione con clorprofam alle dosi di 4-5 l/ha e di 7-8 l/ha di p.c. rispettivamente.

Irrigazione

Nel Veneto la medica non viene di norma irrigata a meno di zone siccitose od in presenza di terreni molto sciolti od a scheletro prevalente. In tal caso il momento più opportuno per la distribuzione dell'acqua è subito dopo l'esecuzione di un taglio.

COLTURE ARBOREE

VITE

Difesa

La vite ha numerose avversità per le quali è necessario intervenire con programmi di difesa. Il fitofago più pericoloso è la tignola; tuttavia non sono da sottovalutare i tripidi, l'eriofide, il ragnetto rosso e il ragnetto giallo, le cocciniglie, le cicaline, lo scafoideo e le nottue.

Tra le crittogame, che richiedono le maggiori attenzioni costituendo i pericoli più significativi, si riscontrano la peronospora, l'oidio e la botrite.

Anche altre avversità devono essere seguite con attenzione; si tratta del mal dell'escà, del marciume acido, della flavescenza dorata e del legno riccio.

La difesa anticrittogamica è impostata su interventi preventivi a calendario, che vengono intensificati in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse.

Per i fitofagi il controllo è condotto nei confronti delle tignole e, da qualche anno, delle cicaline, specificatamente per prevenire la diffusione del fitoplasma della Flavescenza dorata, che viene veicolato dallo *Scaphoideus titanus*. La lotta alla tignola prevede interventi contro la seconda e la terza generazione del fitofago. La difesa è generalmente praticata secondo indicazioni, che vengono fornite dai tecnici delle associazioni o dei consorzi e dai rivenditori di antiparassitari. Tali indicazioni sono elaborate sulla base di osservazioni di campo eseguite dai tecnici stessi, ma anche sulla base delle informazioni divulgate attraverso i bollettini agrometeorologici regionali e della Direzione fitosanitaria regionale.

La gamma di prodotti anticrittogamici impiegati è molto varia: dai prodotti di copertura (ditiocarbammati, rameici, ftalammidi e zolfo), agli endoterapici, citotropici e sistemici, dicarbossimidi.

Per la lotta agli insetti sono impiegati quinalfos, fenitrothion, clorpirifos metil, flufenoxuron, etofenprox e *Bacillus thuringiensis*.

Tra gli acaricidi sono impiegati il bromopopilato, clofentezine, ezitiazox, fenazaquin, fenpiroximate, fluciclosuron, tebufenpirad.

Tecnica agronomica

Concimazione, irrigazione, gestione del suolo e diserbo.

La concimazione viene effettuata sulla base della determinazione dei quantitativi di macroelementi asportati durante l'anno e sulla compensazione della quantità immobilizzata. I tecnici delle associazioni e/o dei rivenditori forniscono indicazioni sulla base di osservazioni del comportamento vegetativo delle piante, delle produzioni e sulle analisi delle condizioni medie delle zone. Al momento dell'impianto del vigneto è sempre più frequente l'impiego delle analisi del terreno per la verifica dello stato nutritivo e di eventuali carenze.

Le quantità di fertilizzanti impiegate differiscono fra impianti di pianura e di collina e in funzione della forma di allevamento e delle produzioni; in taluni casi è ancora diffusa la concimazione organica ad integrazione di quella minerale. I concimi inorganici sono scelti prevalentemente per soddisfare alle esigenze azotate. In collina i quantitativi distribuiti si aggirano intorno a 60 Kg/ha di N, 30 Kg/ha di P₂O₅ e 50 Kg/ha di K₂O, mentre in pianura le dosi sono più elevate e si aggirano su 80 Kg/ha di N, 40 Kg/ha di P₂O₅ e 60 Kg/ha di K₂O. La somministrazione avviene nel tardo autunno e a primavera. Talvolta viene fatto uso della concimazione fogliare per i microelementi, anche se non sempre giustificata da

reali carenze. Nella maggior parte delle situazioni viticole, per le condizioni climatiche, normalmente non vengono eseguiti apporti idrici per garantire qualità e quantità. Qualora, per particolari situazioni pedologiche, fosse prevista l'irrigazione di soccorso il momento d'intervento è basato sulla osservazione del comportamento delle piante e dello stato idrico del terreno. I metodi irrigui sono l'aspersione, la microirrigazione e lo scorrimento. Il volume di adacquamento e la quantità totale d'acqua annualmente distribuita varia in funzione del metodo irriguo e delle condizioni climatiche.

La gestione del suolo vitato sia nella viticoltura di collina che di pianura prevede l'inerbimento spontaneo in autunno/inverno dell'interfila e la lavorazione o il diserbo sulla fila. Nelle zone di pianura in alcuni casi vengono eseguite le lavorazioni primaverili dell'interfila, soprattutto nei vigneti impiantati su terreni freschi. In alcune situazioni è frequente anche l'inerbimento totale. Le lavorazioni sono giustificate solo per ridotte disponibilità idriche.

PESCO

Fertilizzazione

Le quantità di macroelementi da distribuire nel corso della stagione è basata principalmente sulla definizione degli apporti della coltura e sull'aggiunta di quantità ulteriori, allo scopo di compensare le perdite e le immobilizzazioni. Le indicazioni all'agricoltore vengono fornite, principalmente, dai tecnici delle associazioni dei produttori e/o dei rivenditori di mezzi tecnici, che si basano, prevalentemente, sulla analisi delle condizioni medie della zona, oltre che sulla osservazione del comportamento delle piante. E' abbastanza frequente l'impiego delle analisi del terreno all'impianto per la verifica di carenze a livello pedologico.

In media vengono distribuite circa 140 Kg/ha di N, 60 Kg/ha di P_2O_5 e 150 Kg/ha di K_2O . I concimi sono prevalentemente inorganici e la loro scelta è basata, in primo luogo, sulla copertura delle esigenze azotate. L'epoca di impiego è, prevalentemente, la primavera. Abbastanza comune è anche la distribuzione di ammendanti nel corso dell'inverno. Vengono inoltre eseguite fertilizzazioni con microelementi, prevalentemente per via, in funzione delle carenze evidenziate.

Irrigazione

La coltura richiede, nella maggior parte delle condizioni climatiche, l'apporto irriguo per garantire qualità e quantità sufficienti. La irrigazione è basata, principalmente, sulla osservazione, da parte del produttore, del comportamento della pianta e dello stato del terreno. Il metodo di irrigazione prevalente è lo scorrimento; raramente viene impiegata la microirrigazione. La quantità, media d'acqua distribuita annualmente varia in funzione del metodo irriguo e delle condizioni climatiche.

Difesa.

Il fitofago principale è la Cidia molesta: Altri parassiti temibili sono gli afidi e le cocciniglie. Tra le crittogame la Monilia, la Bolla e il Corineo costituiscono i pericoli maggiori.

La difesa dai fitofagi si basa su interventi cadenzati mediante utilizzo di prodotti sia sistemici che di contatto. Contro la Cidia molesta vengono, di norma, impiegati prodotti fitosanitari tradizionali alternati con i più moderni regolatori di crescita.

La difesa anticrittogamica è impostata principalmente su interventi preventivi, autunnali e di fine inverno contro Bolla e Corineo, preventivi e curativi in primavera-estate contro Monilia.

Gestione del suolo

Viene normalmente adottato l'inerbimento spontaneo in autunno/inverno della interfila ed il diserbo sulla fila.

Raccolta

L'obiettivo dell'innalzamento della qualità commerciale viene perseguito sia attraverso l'impiego di indici di maturazione, che attraverso l'effettuazione di più raccolte.

Allo scopo di evitare deterioramenti della qualità in campo viene, infine, prestata attenzione anche alla corretta manipolazione dei frutti, al conferimento entro tempi rapidi ed al successivo raffreddamento rapido.

ALBICOCCO

Fertilizzazione

L'apporto di macroelementi da distribuire nel corso della stagione si basa, principalmente, sulla quantificazione delle asportazioni della coltura e sull'aggiunta di ulteriori quantitativi allo scopo di compensare perdite ed immobilizzazioni. Le indicazioni al produttore vengono fornite, per lo più, dai tecnici delle associazioni di categoria e/o dei rivenditori di mezzi, che si basano, prevalentemente, sulla analisi delle condizioni medie della zona, oltre che sull'osservazione del comportamento delle piante. È abbastanza frequente l'impiego delle analisi del terreno all'impianto per la verifica di carenze a livello pedologico.

In media vengono distribuite circa 100 Kg/Ha di N, 50 Kg/Ha di P_2O_5 e 150 Kg/Ha di K_2O . I concimi sono prevalentemente inorganici e la loro scelta è basata in primo luogo sulla copertura delle esigenze azotate. L'epoca d'impiego è il tardo autunno o primavera. Abbastanza comune è anche la distribuzione di ammendanti nel corso dell'inverno. Vengono inoltre eseguite fertilizzazioni con microelementi, prevalentemente per via fogliare, in funzione delle carenze evidenziate.

Irrigazione

La coltura richiede solo saltuariamente l'apporto irriguo per garantire produzioni sufficienti in termini di qualità e quantità. L'irrigazione è basata, principalmente, sull'osservazione, da parte del produttore, del comportamento della pianta e dello stato del terreno. Il metodo di irrigazione prevalente è la microirrigazione; raramente, soprattutto negli impianti vecchi, viene impiegata l'irrigazione sottochioma a pieno campo. La quantità media d'acqua distribuita annualmente varia in funzione del metodo irriguo e delle condizioni climatiche.

Gestione del suolo

Viene normalmente adottato l'inerbimento spontaneo in autunno/inverno delle interfila ed il diserbo sulla fila. In primavera è talvolta adottata la lavorazione delle interfila, soprattutto negli albicoccheti non irrigui o impiantati su terreni non freschi è ancora abbastanza in uso la lavorazione anche sulla fila.

Raccolta

Viene posta particolare attenzione al rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari. L'obiettivo del miglioramento della qualità commerciale è perseguito tramite l'impiego di indici di maturazione, ma anche attraverso l'effettuazione di più raccolte. Per evitare peggioramenti della qualità in campo viene, altresì, posta attenzione alla corretta manipolazione dei frutti, al conferimento entro tempi brevi e al successivo raffreddamento rapido.

OLIVO

Fertilizzazione

Le quantità di macroelementi da distribuire nel corso della stagione sono definite, per lo più, attraverso la quantificazione degli asporti della coltura e l'aggiunta di ulteriori quantità allo scopo di compensare perdite ed immobilizzazioni. Le indicazioni all'agricoltore vengono fornite, principalmente, dai tecnici delle associazioni di categoria e/o dai rivenditori di mezzi, che si basano, prevalentemente, sull'analisi delle condizioni medie della zona, oltre che sull'osservazione del comportamento delle piante. E' piuttosto raro l'impiego delle analisi del terreno all'impianto per la verifica di carenze a livello pedologico.

Le quantità di fertilizzanti differiscono abbastanza significativamente fra gli impianti moderni e quelli classici. In media vengono distribuiti circa 70 Kg/Ha di N, 50 Kg/Ha di P_2O_5 e 100 Kg/Ha di K_2O . I concimi sono prevalentemente inorganici e la loro scelta si fonda, in primo luogo, sulla copertura delle esigenze azotate. L'epoca di impiego ottimale è la primavera. Abbastanza frequente è anche la distribuzione di ammendanti nel corso dell'inverno. Piuttosto rara la fertilizzazione fogliare per la distribuzione di microelementi.

Irrigazione

La coltura non richiede nella maggior parte delle condizioni climatiche l'apporto irriguo per garantire qualità e quantità sufficienti. Il metodo di irrigazione prevalente è la microirrigazione. La quantità media di acqua distribuita annualmente varia in funzione del metodo irriguo e delle condizioni climatiche.

Gestione del suolo

Viene adottato l'inerbimento spontaneo in autunno/inverno dell'interfila ed il diserbo o la lavorazione sulla fila. In primavera è frequentemente adottata, nelle aree di pianura, la lavorazione dell'interfila, soprattutto negli oliveti impiantati su terreni non freschi.

Raccolta

L'epoca di raccolta ottimale è compresa fra inizio invaiatura e fine novembre. L'obiettivo della maggiore qualità commerciale possibile viene perseguito sia attraverso la raccolta diretta sulla pianta, evitando la raccolta dei frutti caduti. Viene posta, inoltre, attenzione al rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, anche per evitare residui nell'olio. Allo scopo di garantire la massima qualità dell'olio si cerca di salvaguardare l'integrità delle drupe attraverso la riduzione degli impatti meccanici, l'impiego di contenitori adeguati, il conferimento, la conservazione e la successiva molitura in tempi ravvicinati.

PASCOLI E PRATI PERMANENTI

PASCOLI

I pascoli in zona montana nella Regione Veneto sono costituiti da realtà di alta quota (malghe) e di medio bassa quota. In questi contesti, frequentemente, i pascoli sono sottoutilizzati o abbandonati.

Utilizzazione zootecnica

Usualmente il pascolamento è variabile tra 90 e 150 giorni per anno, in funzione delle condizioni ambientali (altimetria soprattutto che condiziona l'andamento meteorico).

Le aree pascolive sono dotate di ricoveri, dove vengono effettuate, nel caso di vacche da latte, anche le operazioni di mungitura. Il pascolo è usualmente libero su tutta la superficie.

Carico medio zootecnico

Il carico medio è funzionale alle capacità produttive del pascolo; le buone condizioni pedologiche e climatiche e la presenza di una buona quantità di aree in zone di media montagna, porta a stimare un carico medio di 2 UBA per ettaro, che in condizioni favorevoli si innalza a 2,6 UBA per ettaro.

Concimazione minerale e distribuzione delle deiezioni

La concimazione minerale viene di norma effettuata alla ripresa vegetativa, utilizzando 40 unità di azoto e 30 unità di fosforo.

La distribuzione delle deiezioni avviene nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.

Pulizia del pascolo

La gestione delle essenze rifiutate e degli arbusti viene effettuato principalmente nelle aree pascolive di proprietà pubblica e date in gestione agli agricoltori. Se attuata, prende luogo nel periodo successivo a quello di utilizzazione.

PRATI PERMANENTI

Lavorazioni

Sono quelle previste in fase d'impianto, che normalmente avviene in primavera: aratura, subito prima dell'impianto nei terreni più leggeri o nell'autunno precedente per quelli più pesanti; estirpatura ed erpicatura.

Semina

La semina è fatta a file, con dosi variabili di seme, in funzione del tipo di essenze, del terreno e del clima.

Difesa

Normalmente il diserbo non viene attuato; casi particolari possono necessitare di interventi specifici, mirati e localizzati. Durante il primo anno viene praticato un taglio di rinettamento per eliminare le erbe infestanti e facilitare un migliore ricaccio.

Concimazione minerale e distribuzione delle deiezioni

Si distingue una concimazione d'impianto effettuata nella fase di presemina con apporti medi per ettaro di 100 unità di azoto, 80 unità di fosforo e 80 unità di potassio; una concimazione di mantenimento che apporta 80 unità di azoto, 60 unità di fosforo e 60 unità di potassio.

La distribuzione delle deiezioni avviene nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.

Raccolta

Le tecniche di fienagione variano notevolmente in funzione delle caratteristiche ambientali e della struttura aziendale. Notevole è lo sforzo per la fienagione in due tempi e l'essiccazione artificiali. Il numero di sfalci, le produzioni medie, nonché la possibilità di effettuare le operazioni nell'epoca ottimale, sono notevolmente influenzate dalle condizioni ambientali. Tuttavia si può considerare una produzione media per ettaro variabile tra 6 e 11 tonnellate.

COMUNE DI DUE CARRARE

**REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA RURALE**

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2004

Publicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 31 DIC 2004 al 15 GEN 2005

Divenuta esecutiva il 11 GEN 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Baldo dr. Fabrizio -

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto comunale,

Ripubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni dal 17 GEN 2005 al 01 FEB 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Baldo dr. Fabrizio -

ENTRATO IN VIGORE IL 02 FEB 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Baldo dr. Fabrizio -

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE